

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° omissis Ruolo Generale dell'anno 2016, e trattata in decisione all'udienza del 19 novembre 2018, vertente

TRA

CORRENTISTA

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento in materia bancaria.

CONCLUSIONI

per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 19/11/2018): *“l'avv.to precisa le conclusioni come in atti ed insiste nelle richieste istruttorie non ammesse ed in particolare nella ctu”*;

per parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): *“L'avv.to precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente, da considerarsi parte integrante del presente verbale ‘Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione avversaria per le ragioni esposte in atti; accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul conto corrente n. omissis sino al 9 novembre 2005, per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 c.c.. Nel merito: in via principale: respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese, oltre accessori come per legge’*); *deposita copia di cortesia del foglio di p.c.”*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Banca allegava che in data 31/1/2005 aveva stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente, contrassegnato dal n° omissis; che a margine di detto rapporto, tramite accertamento tecnico svolto sulla base del contratto e dei riassunti scalari, erano emerse criticità in tema di interessi ultralegali, usurari, anatocistici e di c.m.s., come indicato in citazione. Tanto premesso, l'attrice concludeva per l'accoglimento delle conclusioni precisate in citazione nei seguenti termini: *“Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. e*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 11196 del 28 maggio 2019

117 TUB, tutte le clausole e/o le pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente ordinario n. omissis in relazione agli interessi ultralegali, alla illegittima capitalizzazione degli stessi, nonché agli oneri, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, alle spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate in assenza di idonea causa di giustificazione e comunque illegittime; in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze e, comunque, di ogni pattuizione che risultino concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie, in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.; per l'effetto, rettificare il saldo del conto corrente mediante accertamento negativo del credito della Banca relativamente alle poste illegittimamente conteggiate in suo favore, epurandolo da tutte le illegittime competenze applicate e percepite a qualsiasi titolo dalla Banca stessa, quali risultanti a seguito dell'invocanda CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; in conseguenza di ciò, condannando la banca ad attenersi per il proseguo del rapporto ai corretti criteri di calcolo così come accertati; condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Si costituiva in giudizio la Banca, la quale concludeva come in epigrafe riportato.

La causa era istruita documentalmente, con rigetto tanto dell'istanza di emissione di ordine di esibizione quanto dell'istanza di ammissione di ctu contabile, come da ordinanza pronunciata all'udienza del 6/2/2018.

All'udienza di p.c. del 19/11/2018 le parti rassegnavano le conclusioni su indicate e la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 7/2/2019.

Si dà atto che risulta depositata comparsa conclusionale solo da parte della convenuta, che nella memoria conclusionale di replica si è limitata a prendere atto del mancato deposito della comparsa conclusionale avversaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è infondata e va rigettata.

Richiamato quanto esposto in precedenza, è necessario precisare l'ambito del presente giudizio, ricordato che l'attrice ha fatto riferimento al seguente rapporto: conto corrente n° omissis, aperto in data nel 2005 ed ancora in essere alla data dell'introduzione del giudizio; si verte in tema di accertamento negativo.

Preliminarmente è necessario precisare l'ambito del presente giudizio.

Nel caso di conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio - è irrilevante l'eventuale chiusura in corso del giudizio- non sono proponibili né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, mentre è sempre possibile per il correntista “ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso” (cfr. Cass. SU 24418/2010 in motivazione), essendo infatti innegabile che, anche in caso di conto aperto, il correntista abbia interesse a vedersi correttamente ricostruito il conto, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, al fine p.es. di avere, a seguito del passaggio del saldo da negativo a positivo, un maggior merito creditizio presso il ceto bancario oppure, nel caso di conto affidato, una maggiore disponibilità di fido, ecc.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 11196 del 28 maggio 2019

In tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio va ribadito che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebitto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebitto ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: *“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontrovertito il saldo ad una determinata data)”*).

Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebitto in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre la documentazione contrattuale e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017; Cass. 4372/2018, in motivazione, in cui è stato ribadito, a margine di una sollevata eccezione di prescrizione, che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitto, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto: il principio evidentemente vale anche per l'accertamento, che invero è propedeutico alla domanda di ripetizione di indebitto; Cass. 2660/2019 in motivazione).

Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti.

Questi stessi principi, a parti invertite, valgono anche nel caso in cui la banca sia attrice in riconvenzionale ovvero sia attrice in senso sostanziale, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca stessa; infatti in questi casi l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca. In dette ipotesi l'istituto di credito non potrebbe sottrarsi all'assolvimento dell'obbligo di produzione degli estratti conto, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, in quanto non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito, come appunto nel caso in cui sia la banca ad agire (cfr. Cass. 13258/2017; Cass. 15148/2018; Cass. 14640/2018).

Va inoltre ribadito che l'eventuale mancata tempestiva contestazione stragiudiziale degli addebiti effettuati sul conto corrente non rileva in termini di maturazione di decadenze processuali; infatti l'approvazione tacita del conto ex art. 1832 c.c., applicabile anche al rapporto di conto corrente bancario (art. 1857 c.c.), rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni), da cui

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 11196 del 28 maggio 2019

derivano dette annotazioni (cfr. Cass. 11626/2011; Cass. 23421/2016): si tratta di giurisprudenza, anche di merito, ormai consolidata.

Analogo onere di produzione, in base a conferente allegazione, riguarda il contratto di conto corrente ed il documento di sintesi, contenente le condizioni applicate al contratto; quindi anche in questo caso chi agisce è onerato della relativa produzione, in base ai principi generali ex art. 2697 c.c., da applicare anche in materia bancaria e nei rapporti processuali fra banca e correntista.

Lo stesso discorso varrebbe per gli eventuali altri contratti bancari in essere fra le parti.

Approfondendo il discorso sull'onere della prova ed in particolare sull'onere di produzione del contratto di conto corrente, con relative condizioni economiche, da parte di chi agisce, ribadisce il Giudice che è vero che per il correntista potrebbe essere sufficiente negare la pattuizione di interessi ultralegali, essendo poi onere della banca dimostrare la pattuizione per iscritto di interessi convenzionali ultralegali, ma è altrettanto vero che ciò vale nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo o comunque nelle ipotesi in cui il correntista sia convenuto a fronte di domanda di condanna svolta dalla banca.

In tutti gli altri casi in cui il correntista agisca per l'accertamento della situazione debitoria/creditoria ad una certa data, con o senza domanda di ripetizione delle somme in ipotesi pagate in eccedenza, ogni onere allegatorio e probatorio graverà sul correntista stesso, tenuto a fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda, anche in tema di pattuizione degli interessi; quindi il correntista deve in questo caso produrre il contratto di conto corrente, con le relative condizioni economiche, in base ai normali principi ex art. 2697 c.c. -non vi sono motivi per ritenere che le controversie in materia bancaria siano sottratte all'applicazione dei generali principi processualistici-, così da dimostrare che non era stato pattuito un tasso di interesse ultralegale ovvero che quello di fatto applicato era diverso da quello pattuito.

L'unico limite a tale onere probatorio è costituito dall'allegazione in ordine alla mancata stipulazione di contratto per iscritto, non potendosi in questo caso produrre ciò che, in base a quanto prospettato, non sarebbe di fatto esistente.

Nel caso di specie è stata la stessa parte attrice ad aver riconosciuto la stipulazione del contratto di conto corrente in data 31/1/2005, poi prodotto dalla banca convenuta unitamente ai documenti di sintesi ed alle proposte di modifica unilaterale del contratto.

In ordine poi alla nota questione in tema di accesso alla documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. ed art. 119 TUB, si evidenzia che, anche a voler ammettere la massima potenzialità espansiva dell'art. 210 c.p.c. in favore della clientela (cfr. Cass. 11554/2017), è peraltro innegabile che l'ordine di esibizione è strumentale -nel senso cioè che un mero strumento per pervenire- all'assolvimento dell'onere probatorio che grava comunque sul cliente, che agisca appunto per l'accertamento negativo del credito o anche per la ripetizione di indebiti; quindi l'osservanza o meno, da parte del destinatario, dell'ordine di esibizione e le eventuali conseguenze devono essere valutate secondo i principi generali dell'ordinamento processuale, nell'ambito dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. (cfr. Cass. 2148/2017).

Nel caso di specie, va richiamata l'ordinanza pronunciata all'udienza del 6/2/2018, in cui, per quanto qui di interesse, era stato adottato il seguente provvedimento istruttorio, con rigetto di tutte le istanze di parte attrice e rinvio per la precisazione delle conclusioni: *“vista l'istanza ex artt. 210 c.p.c., formulata nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c., sulla circostanza, mai in precedenza prospettata, dell'asserita mancata trasmissione degli estratti conto nel corso della durata del rapporto, iniziato nel 2005; a detta dell'attrice sarebbero stati trasmessi solo*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 11196 del 28 maggio 2019

gli estratti conto scalari; constatato invero che parte attrice né in citazione né in via pregiudiziale ex art. 119 TUB ha mai lamentato la mancata trasmissione della documentazione contabile ed in particolare degli estratti conto; ritenuto pertanto, pur non ignorando di certo Cass. 11554/2017, che difetta l'allegazione, tardivamente introdotta nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c., che possa giustificare il mezzo istruttorio richiesto nella stessa memoria, viepiù in considerazione del fatto che detta pretesa mancata trasmissione degli estratti conto, addirittura fin dal 2005, oltre che non lamentata in precedenza, mal si concilierebbe con gli obblighi di legge gravanti sulla società attrice in tema di stesura del bilancio annuale di esercizio; ritenuto inoltre, a prescindere da ogni altra considerazione, che nella relazione econometrica non risulta allegata e prodotta la documentazione ivi indicata (estratti conto scalari), invero meramente richiamata e riportata su tabelle riassuntive; constatato che in comparsa di risposta parte convenuta ha contestato sia nel merito che nel metodo la relazione econometrica prodotta, così che, anche in questo caso a prescindere da ogni altra considerazione, non è possibile trarre alcun elemento fattuale e numerico dalla predetta relazione; ...” (cfr. verbale di udienza).

Va inoltre ricordato che “*La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio*” (cfr. Cass. 16552/2015) e che pertanto la stessa non può neanche costituire documentazione su cui, in ipotesi, far svolgere ctu per una eventuale conferma dell'attendibilità della stessa.

Dunque si evidenzia l'assoluta mancanza della documentazione contabile, rispetto all'intera durata del rapporto di conto corrente che qui ci occupa, mancando gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa; tale situazione di incertezza in ordine alla movimentazione del conto nonché in ordine alla conseguenziale ricostruzione contabile dello stesso rende impossibile effettuare il ricalcolo richiesto dalla parte attrice, a ciò conseguendo l'integrale rigetto delle domande dalla stessa proposte.

Sul punto si richiama la superiore giurisprudenza in tema di riparto dell'onere probatorio e dell'impossibilità di accedere a soluzioni basate su metodi di calcolo empirici.

Alla luce delle precedenti considerazioni e della giurisprudenza dell'Ufficio è rilevata l'impossibilità di ricostruzione del saldo di dare-avere del rapporto di conto corrente n° omissis, non avendo invero parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata per quanto attiene appunto alla determinazione del saldo alla data di introduzione del giudizio; risultano quindi assorbite tutte le domande connesse a detta determinazione, in ordine alla disciplina in tema di anatocismo, di cms e di usura ed alla relativa evoluzione giurisprudenziale.

E' infondata la (peraltro assolutamente generica e non meglio precisata) domanda diretta a far “... *dichiarare illegittime, nulle o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. e 117 TUB, tutte le clausole e/o le pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente ordinario n. 1305461 in relazione agli interessi ultralegali, alla illegittima capitalizzazione degli stessi, nonché agli oneri, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, alle spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate in assenza di idonea causa di giustificazione e comunque illegittime*” ... (cfr. conclusioni attoree).

Tutte le deduzioni di parte attrice in tema di interessi anatocistici, usurari, cms, spese, ecc. sono assolutamente generiche e meramente ripetitive di astratti e ben noti principi giurisprudenziali; quindi, non potendo la sentenza limitarsi ad una astratta disquisizione dottrinarie e giurisprudenziale, non appare necessario ripercorrere tutta la elaborazione in tema di usura, attraverso il richiamo a Cass. SU 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 11196 del 28 maggio 2019

ovvero a Cass. SU 16303/2018 in tema di incidenza delle cms sulla usura originaria per il periodo anteriore all'1/1/2010, ovvero in tema di cms a partire da Cass. 870/2006, in motivazione, e dalla successiva disciplina legale con D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009 del 28/1/2009 e successive modificazioni e sostituzioni.

Le uniche considerazioni da fare, in quanto desumibili dal contratto di conto corrente 31/1/2005 prodotto in atti dalla banca, riguardano la questione degli interessi anatocistici. In relazione alla contestazione di illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, è sufficiente rilevare, evitando di ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di anatocismo da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004 e Cass. 22179/2015, in quanto assolutamente inutile atteso il periodo di stipula del contratto di conto corrente (2005), che il contratto è stato appunto stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, che ha consentito agli istituti di credito, con il rispetto di determinate condizioni, la capitalizzazione infrannuale degli interessi; quindi l'anatocismo era consentito e quindi legittimo, quanto meno, fino al 31/12/2013.

Va al riguardo ricordato che solo a seguito della modifica dell'art. 120 TUB in tema di nuova regolamentazione dell'anatocismo, la modifica, apportata dall'art. 1, comma 629, della L. 147/2013, ha comportato la non debenza di detti interessi anatocistici per il periodo successivo all'1/1/2014. Sul punto, quanto all'immediata efficacia della disposizione, oltre a ricordare conforme giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, rel. d.ssa Brat, del 25/3/2015; Tribunale di Biella del 7/7/2015, dott. Pipicelli; Tribunale di Milano, rel. Cozzi, del 16/9/2015), è sufficiente richiamare il precedente di questo Tribunale e di questo stesso Giudice: ordinanza 16/10/2015 in accoglimento di ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma, D.Lgs. 205/2006. Si rammenta che con D.L. n° 18 del 14/2/2016, convertito con modificazioni nella L. n° 49 dell'8/4/2016, l'art. 120, 2° comma, lett. a) e b) del TUB è stato nuovamente modificato ed è in vigore in tale nuovo testo dal 15/4/2016.

Deve poi essere ribadito -come da giurisprudenza dell'Ufficio- che va presa in considerazione, ai fini della verifica della corrispondenza a legge, la pari periodicità della liquidazione degli interessi e non l'entità, in ipotesi -del tutto legittimamente- differente, del tasso degli interessi attivi e di quello degli interessi passivi ovvero la sproporzione fra l'uno e l'altro tasso.

Nel caso di specie il contratto di conto corrente prevede la pari periodicità ('trimestrale'), così come contiene la previsione della cms e delle spese (cfr. doc. 1 di parte convenuta).

Inoltre la convenuta, oltre a produrre copia dei documenti di sintesi relativi a varie annate, ha prodotto anche copia delle proposte di modifica unilaterale del contratto, in coerenza con quanto previsto dall'art. 118 TUB e dall'art. 17 del contratto.

Alla luce delle risultanze di causa, ogni domanda attrice va rigettata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

Si è proceduto alla somma degli importi medi relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale ed allo scaglione '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia (accertamento negativo relativo al saldo debitore del conto corrente, in cui assume rilievo l'allegazione attorea, riportata in citazione, dell'asserito illegittimo conteggio di un importo complessivo pari a € 24.859,31, da depurare dal conto corrente), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 11196 del 28 maggio 2019
definitivamente pronunciando:

- rigetta ogni domanda dell'attrice CORRENTISTA;
- condanna la società attrice al pagamento, in favore della convenuta Banca, delle spese di lite che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, il 23/5/2019

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS